

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
259/2015/R/EEL**

**GESTIONE DEI DATI DI MISURA NELL'AMBITO DEL SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO CON RIFERIMENTO AI PUNTI DI PRELIEVO
NON TRATTATI SU BASE ORARIA**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica*

29 maggio 2015

Premessa

Il presente documento per la consultazione descrive gli orientamenti finalizzati a dare attuazione alla legge 24 marzo 2012, n. 27/2012 in riferimento alla gestione dei dati di misura di energia elettrica nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema), prevedendo l'ampliamento della sperimentazione avviata con deliberazione 640/2014/R/EEL riguardante la gestione nell'ambito del SII dei dati di misura relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del Testo Integrato della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (di seguito: punti di prelievo trattati su base oraria).

In particolare, in considerazione del valore aggiunto derivante dalle attività di monitoraggio dei dati effettuate dal SII e degli orientamenti dell'Autorità descritti nel DCO 186/2015/R/EEL relativamente alla messa a disposizione del cliente finale dei dati di misura storici, si intende prevedere che nell'ambito della suddetta sperimentazione le imprese distributrici mettano contestualmente a disposizione del SII i dati di misura relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria trasmessi agli utenti del trasporto ai sensi dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIME).

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **30 giugno 2015**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni, fax, posta:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Unità Processi e Flussi Informativi tra gli Operatori

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.290/284

fax 02.655.65.265

sito internet: www.autorita.energia.it

e-mail: mercati@autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione _____	4
2	Contesto normativo _____	4
3	Gestione dei dati di misura nell'ambito del SII per i punti di prelievo non trattati su base oraria _____	6

1 Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A l’Autorità ha adottato il Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018, illustrando le linee e le misure di intervento con valenza *strategica e prioritaria* per la regolazione con riferimento a tutti i settori di competenza.
- 1.2 Tra le linee inerenti ai settori dell’energia elettrica e del gas è indicata quella denominata “*Più concorrenza nei mercati retail, anche grazie a una domanda più consapevole ed attiva*”, nell’ambito della quale è stato declinato l’obiettivo strategico *OS10 - Aumento della concorrenza del mercato*, che concerne, tra l’altro, le attività di sviluppo del SII, suddivise in:
 - a) entrata in operatività SII per voltura, processi aggregazione misure settore elettrico e primi processi *settlement* settore gas [10.b], da concludere entro il 2015; e
 - b) entrata in operatività SII per altre funzionalità [10.c], a partire dal primo semestre 2016.
- 1.3 Il presente documento per la consultazione illustra le modalità implementative connesse al sopraccitato obiettivo 10.b, con riferimento al settore elettrico, relative alla gestione dei dati di misura e ai processi di aggregazione.

2 Contesto normativo

- 2.1 La legge 13 agosto 2010, n. 129/10 successivamente integrata con la legge 24 marzo 2012, n. 27/2012, ha previsto l’istituzione, presso l’Acquirente Unico, di un Sistema Informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali e che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas. Si prevede, dunque, che la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas e che il SII provveda alla gestione dei medesimi.
- 2.2 Con la deliberazione 65/2012/R/EEL l’Autorità ha disposto la razionalizzazione e la standardizzazione dei flussi informativi tra imprese distributrici e utenti del trasporto relativi ai dati di misura dei punti di prelievo trattati orari e non trattati orari, anche in occasione dello *switching*, con l’obiettivo di rendere più trasparente ed efficiente il flusso di dati, identificando anche una soluzione tecnologicamente adeguata allo scambio dei dati nell’ambito del SII. Per ciascuno dei flussi informativi oggetto di standardizzazione, inoltre, l’Autorità ha

specificato sia il contenuto informativo che le specifiche tecniche di dettaglio, anche di carattere informatico. Tale misura rappresenta, quindi, una prima attuazione delle disposizioni di cui alla legge 24 marzo 2012, n. 27/2012.

- 2.3 Tra le altre cose, la deliberazione 65/2012/R/EEL e il TIME disciplinano le modalità e le tempistiche con le quali le imprese distributrici mettono a disposizione degli utenti del trasporto i dati di misura riferiti ai punti di prelievo inclusi nel relativo contratto; in particolare, è previsto che le imprese distributrici utilizzino dei flussi standard per la messa a disposizione degli utenti dei dati di misura periodici relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria e per la messa a disposizione delle rettifiche dei dati relativi ai medesimi punti di prelievo.
- 2.4 Sebbene gli obblighi informativi previsti dalla citata deliberazione 65/2012/R/EEL fossero già pienamente attuati, al fine di minimizzare gli impatti sulla gestione delle attività delle imprese distributrici, l'Autorità con il DCO 429/2014/R/EEL ha espresso il proprio orientamento a dare avvio alla sperimentazione inerente alla gestione dei dati di misura nell'ambito del SII a partire dai soli dati relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria, prevedendo, tra l'altro, che inizialmente il SII rendesse disponibili alle imprese distributrici modalità semplificate per la messa a disposizione dei dati e rinviando a successivo provvedimento l'estensione anche agli altri punti di prelievo.
- 2.5 Dalla suddetta consultazione è emersa una generale condivisione in merito alla gestione dei dati di misura nell'ambito del SII in ragione dei potenziali miglioramenti che potrebbero aversi in termini di rispetto degli obblighi informativi e di affidabilità dei dati attraverso l'attività di monitoraggio effettuata dal SII, nonché in relazione al percorso attuativo delineato.
- 2.6 Con la deliberazione 640/2014/R/eel è stato, pertanto, disposto l'avvio della sperimentazione inerente alla gestione dei dati di misura orari nell'ambito del SII a partire dai dati di competenza del mese di gennaio 2015.
- 2.7 Infine, nel documento per la consultazione 186/2015/R/EEL, sottolineando l'importanza della messa a disposizione dei dati di consumo sia per l'individuazione della "*energy footprint*" del cliente finale, sia per la promozione della concorrenza nei mercati *retail* dell'energia, l'Autorità ha espresso i propri orientamenti finalizzati ad aumentare l'accessibilità ai clienti finali delle informazioni complementari sui consumi storici, analizzando separatamente le modalità di messa a disposizione per due diverse classi di dati storici:
 - a) dati storici corrispondenti ad intervalli di fatturazione;
 - b) dati storici corrispondenti al profilo temporale di consumo.

- 2.8 In particolare, con riferimento ai dati di cui alla precedente lettera a), l’Autorità ha evidenziato che la messa a disposizione dei dati di misura a ciascuna controparte commerciale attraverso il SII, oltre ad essere coerente con l’attuale assetto regolatorio e con la futura evoluzione del SII, renderà più agevole la gestione e la messa a disposizione dei dati storici cumulativi relativi ad “almeno i tre anni precedenti” anche al cliente finale che abbia nel frattempo cambiato fornitore.

3 Gestione dei dati di misura nell’ambito del SII per i punti di prelievo non trattati su base oraria

- 3.1 Come anticipato nell’introduzione, l’attività di standardizzazione dei flussi relativi ai dati di misura di cui alla deliberazione 65/2012/R/EEL ha consentito una notevole razionalizzazione del delicato processo di messa a disposizione di tali dati agli utenti del servizio di trasporto. Le imprese distributrici e gli utenti stessi hanno compiutamente predisposto i necessari adeguamenti informativi funzionali alla corretta gestione del processo, così da consentire, rispettivamente, l’invio e la ricezione dei dati di misura.
- 3.2 Con la deliberazione 640/2014/R/EEL, l’Autorità ha dato avvio alla fase iniziale della sperimentazione inerente alla gestione dei dati di misura nell’ambito del SII prevedendo per le imprese distributrici l’obbligo di messa a disposizione contestuale al SII e agli utenti del trasporto dei dati di misura relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria di cui all’articolo 18 del TIME, nonché le relative rettifiche di cui al medesimo articolo. Tale sperimentazione ha avuto inizio con i dati di misura relativi al mese di gennaio 2015, trasmessi a febbraio 2015, in modalità semplificata per le imprese distributrici fino all’invio dei dati relativi al mese di marzo 2015, trasmessi ad aprile 2015.
- 3.3 In tema di messa a disposizione dei dati di misura relativi ai punti di prelievo, l’articolo 18 del TIME prevede che le imprese distributrici mettano a disposizione di ciascun utente del trasporto entro certe tempistiche i dati di misura validati; inoltre, il comma 18.7 del medesimo articolo prevede che le imprese distributrici in ciascun mese mettano a disposizione degli utenti i dati di misura rettificati il mese precedente, in correzione di dati precedentemente comunicati.
- 3.4 Essendo state implementate, per il mese di maggio 2015, le specifiche tecniche, predisposte dal Gestore del SII ai sensi dell’articolo 4.3 della deliberazione 640/2014/R/EEL, finalizzate all’introduzione di modalità specifiche per l’acquisizione dei dati e all’implementazione delle attività di monitoraggio dei flussi informativi ricevuti e di verifica della coerenza degli stessi sia con i dati di anagrafica presenti nel RCU, sia con i dati aggregati trasmessi a Terna ai fini del *settlement*, i dati relativi al mese di aprile 2015 sono stati coerentemente trasmessi dalle imprese distributrici utilizzando le modalità definite.

- 3.5 Conseguentemente è orientamento dell’Autorità prevedere che la sperimentazione inerente alla gestione dei dati misura nel SII venga ora estesa ai punti di prelievo non trattati su base oraria.
- 3.6 Come già avviene per i punti trattati orari, le imprese distributrici dovranno, pertanto, provvedere alla messa a disposizione contestuale al SII di tutti i dati di misura inviati mensilmente agli utenti del trasporto ai sensi dell’articolo 18 del TIME e delle relative rettifiche di cui al medesimo articolo.
- 3.7 Il Gestore del SII, attraverso la predisposizione e implementazione delle opportune specifiche tecniche, dovrà definire le modalità con le quali le imprese distributrici dovranno mettere a disposizione i dati di misura relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria.
- 3.8 In ragione degli elementi di standardizzazione già implementati, citati nei precedenti paragrafi, è orientamento dell’Autorità prevedere che la gestione nell’ambito del SII dei dati di misura relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria possa iniziare a partire dai dati di competenza gennaio 2016, messi a disposizione nel mese di febbraio 2016.
- 3.9 In considerazione delle tempistiche proposte non si intende prevedere una fase iniziale in cui le imprese distributrici mettano a disposizione del SII i suddetti dati utilizzando modalità semplificate.

- Q1 Si ravvedono problematiche particolari nell’estensione della sperimentazione inerente alla gestione nell’ambito del SII dei dati di misura relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria messi a disposizione agli utenti del trasporto ai sensi del TIME?*
- Q2 Si ritiene correttamente individuata la tempistica per l’estensione della sperimentazione ai dati di misura non trattati su base oraria?*
- Q3 Si concorda nel ritenere preferibile non prevedere una fase transitoria in cui le imprese distributrici mettano a disposizione i dati con modalità semplificate?*

- 3.10 Come già anticipato anche nel documento per la consultazione 429/2014/R/EEL, l’andamento della sperimentazione estesa ai dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo consentirà di valutare le modalità con le quali addivenire ad una piena regolazione della gestione dei dati di misura nell’ambito del SII, compresi eventuali adeguamenti e miglioramenti delle tempistiche vigenti in materia di messa a disposizione dei suddetti dati.
- 3.11 La messa a disposizione parallela e contestuale al SII dei dati di misura, rilevati ai sensi delle disposizioni descritte al precedente punto 3.3, relativi ai punti di prelievo con trattamento orario e non orario, metterà il SII nelle condizioni di

effettuare il monitoraggio della corretta applicazione delle citate disposizioni di cui al TIME e, con riferimento ai punti di prelievo nel mercato libero, la verifica della coerenza dei dati di misura con le informazioni presenti nell'anagrafica del RCU.

- 3.12 Infine, l'ampliamento della sperimentazione, oltre a fornire importanti indicazioni circa i miglioramenti delle modalità e delle tempistiche dalla messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto, metterà il SII nelle condizioni di gestire i flussi dei dati di misura periodici prodotti dalle imprese distributrici relativi a tutti i punti di prelievo, contribuendo allo sviluppo del Sistema in linea con le disposizioni di legge e con gli orientamenti previsti dal DCO 186/2015/R/EEL in relazione alla gestione e alla messa a disposizione del cliente finale dei dati storici di consumo.

- | |
|---|
| <p><i>Q4</i> Si ritiene che la sperimentazione descritta possa contribuire a migliorare l'attività di messa a disposizione dei dati di misura sia agli utenti del trasporto sia ai fini del settlement?</p> <p><i>Q5</i> Vi sono ulteriori considerazioni in merito all'opportunità di far transitare i dati di misura e i dati storici di consumo attraverso il SII?</p> |
|---|